

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BP.2010.4
(Procedura principale: BB.2010.6)

Sentenza del 16 febbraio 2010

I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,

Richiedente

Oggetto

Gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1 LTF)

Fatti:

- A.** A. è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell'indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto. In seguito, l'inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm).
- B.** Ordinando la scarcerazione dell'imputato il 24 giugno 2005, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 10 aprile 2009 l'UGI ha revocato le prime due misure.
- C.** Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell'indagine ha informato l'indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell'art. 119 PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto l'audizione dei suoi coaccusati in presenza del suo difensore e se dal caso in contraddittorio, se necessario per via rogatoriale, nonché l'acquisizione agli atti di tutti i documenti originali trasmessi dall'Italia, in particolare quelli citati nel rapporto finale sugli stupefacenti a pag. 465, punto 4.4.5.
- Con decisione del 19 gennaio 2010 l'UGI ha respinto le richieste in questione.
- D.** Dissentendo da tale decisione, il 25 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e formulando le medesime richieste di cui sopra (v. supra consid. lett. C). Egli ha chiesto al contempo di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.

In data 28 gennaio 2010 la I Corte dei reclami penali ha inoltrato al reclamante l'apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria (v. act. 2), formulario rispedito compilato il 9 febbraio seguente.

Diritto:

1.

1.1. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli art. 62-68 della legge federale sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; art. 30 LTPF in relazione con l'art. 245 cpv. 1 PP). Secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il tribunale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 LTF) e può, se occorre, far assistere questa parte da un avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF).

1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell'istante al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 la 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l'autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un'eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 la 369 consid. 4a); in questo caso, l'eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

- 1.3. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell'istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).
2. Nella fattispecie, questa Corte constata che nel formulario relativo alla richiesta d'assistenza giudiziaria gratuita inoltrato non figura nulla nella rubrica "Redditi (mensili)" concernenti il richiedente. A tal proposito, il patrocinatore del richiedente ha precisato che il suo assistito avrebbe iniziato nel mese di gennaio 2010 un'attività dipendente in prova presso la ditta B. S.a.g.l. a Z. e che al momento non gli sarebbe stato ancora assicurato un salario per la sua attività, ciò che gli avrebbe impedito di dare indicazione in merito nel formulario compilato. Egli ha comunque assicurato che l'importo del salario sarebbe stato comunicato non appena disponibile. Va però rilevato che negli atti allegati al citato formulario non figura nessun documento attestante le dichiarazioni del patrocinatore; egli avrebbe potuto comunicare alla presente autorità a partire da quando, trascorso con successo il periodo di prova, egli avrebbe iniziato a percepire un salario nonché l'importo del medesimo. Ora è evidente che la mancanza dell'importo relativo al reddito non permette all'autorità di delineare sufficientemente la situazione economica del richiedente, precisato che in assenza di un'attività lavorativa quest'ultimo avrebbe comunque la possibilità di chiedere di essere posto al beneficio dell'indennità di disoccupazione o dell'assistenza pubblica, indennità che si aggiungerebbe alla rendita d'invalidità di fr. 1'350.- percepita mensilmente dalla moglie e al contributo di (almeno) fr. 500.- mensile fornito dalla figlia in quanto convivente con i genitori (v. act. 1.1 pag. 2). Ad ogni modo, nel già citato formulario è esplicitamente previsto che "la dichiarazione d'imposta e l'ultima decisione di tassazione rilasciata dall'Ufficio delle imposte del Comune di domicilio devono essere allegate alla presente" (pag. 2). Inoltre, "una domanda allestita in modo incompleto o mancante dei necessari documenti giustificativi potrà senz'altro essere respinta (...)" (pag. 2). Ebbene, il richiedente ha sì inviato la dichiarazione d'imposta rela-

tiva al 2008, ma ha completamente omesso di inviare l'ultima decisione di tassazione, documento ancora più importante per verificare i suoi recenti redditi e la sua attuale fortuna. Visto tutto quanto precede, la presente autorità si trova nell'impossibilità di verificare la reale situazione economica del richiedente, ciò che deve condurre, di riflesso, alla reiezione della richiesta d'assistenza giudiziaria gratuita.

3. Vista la motivazione insufficiente della richiesta, e quindi la mancata dimostrazione dello stato d'indigenza, la domanda d'assistenza presentata dall'indagato va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale, entro il 5 marzo 2010, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. Il richiedente è invitato a versare entro il termine scadente il 5 marzo 2010 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Bellinzona, 22 febbraio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Yasar Ravi

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.